

# Elezioni Comunali 2019

## PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

### Breve guida

**AGGIORNAMENTO DELL'11/03/2019:**

#### **14. SPESE ELETTORALI, PUBBLICITA' E CONTROLLI SULLE RENDICONTAZIONI**

Si riporta di seguito l'art 13 della LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 (che ha introdotto novità in tema di limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle Amministrazioni comunali, nonché di controlli sulle relative rendicontazioni), nel testo vigente (avendo subito modifiche nel tempo):

Vigente al: 11-3-2019

Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

**1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.**

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

**4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.** Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun

candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

**5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.**

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; **((gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;))**

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

**7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste ((per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.)), il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.**

**NOTA INFORMATIVA: alla data del 11 marzo 2019 i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castel S. Pietro Terme sono 16.926**

Quindi con riferimento al comma 4: *cittadini iscritti nelle liste*  $16926 \times 0,05 = 846,3 + 5.000 = 5.846,3$

**In estrema sintesi:**

- L'obbligo di rendicontazione delle formazioni politiche (partiti, liste, ecc) che hanno partecipato alla campagna elettorale all'apposito **Collegio di controllo** costituito presso le Sezioni Regionali di controllo della **Corte dei Conti** è stato elevato ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Castel S. Pietro T. al 31.12.2018 aveva 20.984 abitanti);

**SINGOLI CANDIDATI:**

- diversa tipologia di controllo, ancora vigente, è quella dei **Collegi regionali di garanzia elettorale** (COREGE), istituiti presso le **Corti di Appello**, che incentrano la propria attività di riscontro sulle dichiarazioni e sui rendiconti, relativi ai contributi e servizi ricevuti nonché alle spese sostenute, depositati dai singoli candidati;
- i singoli candidati (anche quelli che risulteranno non eletti) dovranno trasmettere la dichiarazione di cui al c. 6 dell'art. 7 della Legge n. 515/1993 e la loro rendicontazione (concernente le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento) entro 3 mesi dalla proclamazione al Presidente del Consiglio Comunale, oltre che al Collegio regionale di garanzia elettorale.

Link sito: <http://www.giustizia.bologna.it/it/Content/Index/28250>

\*\*\*

**Relativamente al punto della Guida n. 13 “LEGGE N. 3 DEL 9 GENNAIO 2019....”**

Stante la mancanza ad oggi di Istruzioni Ministeriali al riguardo, per quando concerne il Curriculum Vitae dei Candidati da consegnare al Comune e che il Comune dovrà pubblicare entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione, si consiglia di valorizzare soprattutto, se esistenti, incarichi politici/esperienze-forme di partecipazione alla vita comunitaria...

Si riporta in allegato un fac simile di Curriculum.

Si chiede cortesemente ai presentatori delle Liste la produzione del curriculum dei candidati in 2 esemplari:

- un originale cartaceo con firma autografa (che rimane depositato agli atti comunali)
- una copia .pdf del predetto curriculum in cui in calce è riportato “firma depositata nell’originale cartaceo agli atti comunali”